



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;

**VISTO** l’articolo 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente “*Disposizioni finali e transitorie*” ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all’articolo 13 ed all’articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, “*si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

**VISTO** l’articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

**VISTO**, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 7 giugno 2019, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Marche, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di Ancona, per la disciplina di “geriatria”;

**VISTA** la nota n. 30490 del 12 agosto 2021 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale 00204480420, ha trasmesso la documentazione di cui al D.M. 5 febbraio 2015 comprovante

la titolarità dei requisiti di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i. per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico delle seguenti sedi:

- Sede legale, di assistenza e di ricerca ubicata in Via S.Margherita n.5 – Ancona;
- Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via della Montagnola n.81 – Ancona;
- Polo Scientifico Tecnologico “N. Masera” ubicato in Via Birarelli n.8 – Ancona;
- Presidio Ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa – Fermo;
- Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo – Cosenza;
- Presidio Ospedaliero di Ricerca ubicato in Via Monterelegio n. 13 – Casatenovo, che include l’UOC Pneumologia presso il Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” di Merate;
- Servizio di allevamento e sperimentazione animale e Biobanca istituzionale per la ricerca sull’invecchiamento ubicato in Via Fossatello n.2 – Falconara Marittima.

**VISTA** la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso le sedi del citato Istituto in data 4, 9 e 10 maggio 2022 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 13 gennaio 2022;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l’articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200;

**VISTA** la nota prot. n. 908279 del 18 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione Marche ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS “INRCA – Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani” di Ancona relativamente alle sedi sopra indicate;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la Regione competente per territorio, *sono individuate l’area tematica o le aree tematiche di afferenza*, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina “geriatria”, dell’IRCCS di diritto pubblico “INRCA - Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani”, con sede legale in Ancona - via S. Margherita 5, relativamente alle sedi del medesimo Istituto specificate in premessa.
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all’esito dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200.

Roma,

**IL MINISTRO**  
Orazio Schillaci